

Allegato IV: Modello di modulo per la garanzia bancaria

Garanzia di pagamento di una banca autorizzata in virtù della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0) e con sede in Svizzera, fornita alla Confederazione svizzera rappresentata dalla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), Christoffelgasse 5, 3003 Berna.

Modello

GARANZIA DI PAGAMENTO A PRIMA RICHIESTA

L'impresa si è candidata per l'attribuzione di una concessione nell'ambito di un'asta di blocchi di frequenze ad opera della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), per la fornitura di servizi di telecomunicazione mobili in Svizzera.

Con la presente noi, la banca, ci impegniamo in modo irrevocabile a versare alla Confederazione svizzera, rappresentata dalla ComCom, quando quest'ultima ne farà la prima richiesta, indipendentemente dalla validità e dagli effetti giuridici della messa all'asta di cui sopra, e rinunciando a qualsivoglia opposizione o eccezione, qualsiasi importo fino a un massimo di

CHF xxx.-

mediante diffida scritta di pagamento della ComCom accompagnata da una dichiarazione secondo la quale

- a) all'impresa è stata attribuita una concessione, e alla scadenza del termine di pagamento impartito la ComCom non ha ottenuto alcun pagamento o ha ottenuto unicamente un pagamento parziale dell'importo richiesto dalla presente garanzia.

oppure

- b) l'impresa ha in altro modo violato le regole relative alla messa all'asta e i testi relativi al procedimento (comprese le decisioni).

Qualsiasi pagamento effettuato a titolo della presente garanzia riduce in misura corrispondente la nostra responsabilità.

La presente garanzia è valida fino al 30.09.2019 e si estinguerà automaticamente e interamente se non ne sarà stato fatto uso entro tale data, indipendentemente dal fatto che si tratti di un giorno lavorativo per le banche o meno.

Il diritto applicabile alla presente garanzia è il diritto svizzero; il foro competente è quello di Berna.

Banca

(Firme)

Osservazioni:

La garanzia bancaria di cui sopra è un modello. La garanzia fornita non deve imperativamente essere formulata allo stesso modo, deve però contenerne gli elementi essenziali.

Nella garanzia bancaria devono in particolare figurare gli elementi seguenti:

- designazione e contenuto di una garanzia di pagamento a prima richiesta;
- designazione della banca che funge da garante, che deve essere autorizzata in virtù della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (RS 952.0) e avere la propria sede in Svizzera;
- designazione della Confederazione svizzera, rappresentata dalla Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), Christoffelgasse 5, 3003 Berna, in quanto avente diritto;
- designazione dell'impresa che partecipa all'asta (offerente);
- obbligo irrevocabile di versare dal momento in cui l'avente diritto ne farà la prima richiesta, indipendentemente dalla validità e dagli effetti giuridici della messa all'asta, e rinunciando a qualsivoglia opposizione o eccezione, mediante richiesta di pagamento scritta accompagnata da una dichiarazione secondo cui
 - a) una concessione è stata attribuita all'impresa e alla scadenza del termine impartito la ComCom non ha ottenuto alcun pagamento o ha ottenuto unicamente il pagamento parziale della somma richiesta in base alla presente garanzia;
 - o
 - b) l'impresa ha in altro modo violato le regole della messa all'asta o i testi relativi alla procedura (comprese le decisioni);
- indicazione dell'importo della garanzia determinato conformemente al n. 3 della domanda di attribuzione delle frequenze (Allegato IV della documentazione relativa al bando);
- durata di validità della garanzia fino al 30.09.2019;
- il diritto svizzero è il diritto applicabile;
- il foro è a Berna.